



LEGGE 29 ottobre 1981, n. 84 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in  
**data 20 novembre 1981)**

**Legge sulle imposte di successione e relativo regolamento.**

**Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata  
dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 1981.*

**TITOLO I**

Norme per l'applicazione della imposta

**Art. 1**

E' soggetta alle imposte di successione, indicate nell'allegata tariffa, ogni trasmissione di proprietà, usufrutto o godimento di beni o di diritti, che ha luogo per causa di morte o di assenza, ad eccezione dei casi espressamente determinati.

La eredità ed i legati di beni immobili devoluti a forestieri, oltre che all'imposta suddetta saranno assoggettati anche all'imposta di cinquina nella misura del 10%.

Per le successioni in linea retta e del coniuge, tale imposta di cinquina è del 5%.

**Art. 2**

La imposta si applica sul valore di cui si aumenta il patrimonio dell'erede o legatario.

La massa imponibile comprende altresì tutti i crediti derivanti

dalla successione, non esclusi quelli vantanti del defunto contro l'erede od il legatario.

La imposta di successione è applicata per ogni quota netta di eredità o di legato e per i singoli scaglioni. Per l'applicazione delle diverse aliquote alle singole quote è tenuto calcolo delle donazioni fatte in vita dall'autore della successione a favore degli eredi o legatari.

Dall'ammontare della imposta così determinata è dedotto l'importo delle imposte sulle donazioni precedenti, liquidate secondo la misura stabilita dalla presente legge.

### **Art. 3**

Gli immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggetti alla imposta di successione, qualunque sia il domicilio o la nazionalità del de cuius.

### **Art. 4**

Non sono soggetti a imposta di successione:

- 1) i beni immobili e mobili posti fuori del territorio della Repubblica;
- 2) i crediti non esigibili nella Repubblica, o che non siano assicurati su beni posti in essa, o non siano corrispettivi di contratti su stabili nella medesima situati, o non dipendano da contratti stipulati fra i cittadini nella Repubblica;
- 3) le suppellettili, mobile, ed altri arredi di casa, eccettuati gli oggetti preziosi;
- 4) i legati a favore di enti morali con finalità sociali.

### **Art. 5**

I figli naturali riconosciuti ed i figli adottivi sono equiparati, per gli effetti della impostazione, ai figli legittimi.

#### **Art. 6**

Per le imposte di successione ciascuno degli eredi è obbligato per la totalità delle imposte e penali, salvo il regresso; i legatari sono responsabili in proporzione dei beni a ciascuno di essi devoluti.

#### **Art. 7**

Ove tutta l'eredità o parte di essa od un legato fossero vincolati a condizione, la imposta è liquidata secondo i rapporti personali esistenti fra l'autore della successione e le persone alle quali l'eredità, in tutto od in parte, od il legato, si devolvessero ove la condizione non si verificasse, ed è pagata dall'amministrazione dell'eredità con i fondi ereditari ed entro i limiti fissati dalla legge.

Verificandosi in seguito la condizione, è riformata la liquidazione primitiva in base ai rapporti personali di parentela esistenti tra l'autore della successione e l'erede o legatario, e, secondo i casi, si fa luogo a supplemento o restituzione della differenza di imposta.

La restituzione deve essere domandata entro sei mesi dal giorno della denuncia dell'avveramento della condizione, salvo sempre all'erede, da cui la prima imposta fosse stata pagata, il diritto di rivalsa verso l'erede od il legatario condizionati.

#### **Art. 8**

Qualora gli stessi beni siano in tutto o in parte oggetto, entro il termine di due anni, di due successioni si applica, in occasione della normale tassazione della seconda, la eventuale differenza di maggiore imposta dovuta rispetto a quella già pagata per la prima.

Lo stesso beneficio è esteso alla imposta di cinquina.

#### **Art. 9**

Le dichiarazioni di debito, contenute nel testamento e non suffragate da altri elementi, si presumono atti di liberalità fino a prova contraria.

#### **Art. 10**

Le imposte di successione, relative a cose per le quali si verifici lo spoglio o l'evizione per causa preesistente all'apertura della successione ed in forza di sentenza passata in giudicato, sono restituite, qualora se ne faccia domanda entro un anno dalla data della sentenza definitiva.

#### **Art. 11**

Le imposte di successione sono liquidate sui valori dei beni dichiarati nelle denunce di eredità e l'accertamento dei valori dei beni immobili è fatto coi criteri e col procedimento indicati agli art. 25 e seguenti della legge di Registro.

La notifica di cui all'art. 27 di detta Legge è fatta entro 12 mesi dal pagamento della imposta di successione.

#### **Art. 12**

Il valore dell'usufrutto dei beni mobili ed immobili, della nuda proprietà e dei diritti di uso e di abitazione, trasferiti per

causa di morte e le relative tassazioni sono regolate dalle norme indicate agli Artt. 11, 12, 15, e 17 della Legge di Registro per la tassazione dei trasferimenti a titolo gratuito di tali diritti.

#### **Art. 13**

L'imposta di successione dovuta dall'erede o legatario, nudi proprietari, è diminuita del coefficiente di riduzione del 30, o del 50% in corrispondenza del valore dell'usufrutto tassato a carico dell'usufruttuario.

L'età dell'usufruttuario è documentata con un certificato in carta libera rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile ed in mancanza di tale giustificazione l'imposta è applicata nel modo piu' vantaggioso per l'Erario.

Nessuna imposta è dovuta per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, quando ha luogo per la morte dell'usufruttuario o per lo spirare del termine fissato all'usufrutto.

#### **Art. 14**

Il capitale tassabile delle rendite perpetue e temporanee e delle pensioni o vitalizi è determinato con le norme prescritte degli artt. 18 - 19 e 20 della Legge del Registro.

#### **Art. 15**

Per la tassazione dei trasferimenti per causa di morte, dei beni di natura enfiteutica, sono osservate le norme indicate all'art. 21, della Legge di Registro.

#### **Art. 16**

I crediti incerti e quelle cose che non possono essere valutate

immediatamente, vengono calcolate secondo il valore approssimativo proposto dall'erede ed accettato dal Conservatore.

#### **Art. 17**

Per la liquidazione dell'imposta de trasferimento mortis causa sono dedotti i debiti a carico del defunto, l'esistenza dei quali, al giorno dell'apertura della successione, è convenientemente giustificata con i titoli suscettibili di far prova in giudizio contro il defunto.

Sono pure ammessi in deduzione i debiti risultanti da cambiali quando questi trovansi annotati nei libri di un Istituto di Credito.

#### **Art. 18**

I debiti, di cui si chiede la deduzione, debbono essere descritti nella denuncia di eredità con l'indicazione della data dell'atto ed il nome del notaio rogante, o della data della sentenza, o della data e della registrazione della scrittura privata, o della data della cambiale. La sussistenza dei debiti cambiari viene giustificata con un certificato del Direttore dell'Istituto di Credito, la cui firma deve essere autenticata da un pubblico Notaio.

Tutti i titoli devono essere allegati alla denuncia di eredità in copia autentica.

Tanto le copie dei titoli quanto i certificati sopra menzionati godono dell'esenzione della imposta di bollo.

#### **Art. 19**

Ogni debito che il Conservatore giudica non giustificato

sufficientemente non viene dedotto dall'attivo della successione, salvo all'erede il diritto ad ottenere il rimborso delle imposte indebitamente pagate qualora, entro il termine di tre anni, documenti la sussistenza del passivo.

#### **Art. 20**

Il Conservatore, quando lo stima opportuno, ha la facoltà di esigere dall'erede la produzione della dichiarazione di esistenza del credito da parte del creditore. Questa dichiarazione, in carta esente da bollo, non può rifiutarsi dal creditore sotto pena dei danni.

#### **Art. 21**

Non possono dedursi:

1) i debiti scaduti piu' di tre mesi dell'apertura della successione, a meno che non sia prodotta la dichiarazione del creditore di cui all'art. precedente, la quale ne attesti la sussistenza;

2) i debiti fatti dal defunto a favore dei suoi eredi o legatari.

Tuttavia quando il debito risulta da atto pubblico o da atto privato, registrato prima della morte, l'erede od il legatario hanno il diritto di provare la sincerità del debito;

3) i debiti riconosciuti col testamento, quando non risultino da atto pubblico o da atto privato, registrato prima della morte;

4) i debiti in capitale ed interessi per i quali il termine di prescrizione sia trascorso, a meno che non se ne giustifichi la interruzione;

5) i debiti garantiti sopra immobili situati all'estero.

### **Art. 22**

Ogni dichiarazione che abbia avuto per effetto la detrazione indebita di una passività è punita con una pena pecuniaria uguale al triplo della imposta suppletiva, con un minimo di L. 5.000.

### **Art. 23**

Sono ammesse in deduzione le spese funerarie dell'autore dell'eredità, nonché le spese di ultima infermità fatte negli ultimi sei mesi, qualora sia le une che le altre, siano regolarmente giustificate, in conformità alle norme fiscali ed in regola con l'imposta di quietanza.

Le spese funerarie sono ammesse nei limiti delle consuetudini locali ed il Conservatore ha perciò, la facoltà di ridurre l'ammontare di quelle spese le quali eccedessero detti limiti.

## **TITOLO II**

Denuncia di eredità - Pagamento dell' imposta - Penalità - Mezzi per assicurare il pagamento della imposta - Procedura coattiva - Decisione delle controversie giudiziarie e dei ricorsi - Prescrizioni.

### **Art. 24**

Gli eredi e legatari, i loro tutori o curatori sono obbligati a presentare una denuncia dell'eredità all'Ufficio del Registro e delle Ipoteche.

Tale denuncia, compilata su apposito modulo, deve contenere:

1) l'indicazione della natura e del valore di tutto quanto forma parte della successione con l'esatta descrizione e ubicazione degli immobili coi relativi dati catastali;

2) la dichiarazione relativa alle donazioni fatte in vita dall'autore della successione a favore degli eredi e legatari;

3) la descrizione del passivo ereditario;

4) il cognome e nome degli eredi e legatari, la cittadinanza, la residenza, il grado di parentela fra essi e il defunto e la quota a ciascuno spettante. Alla denuncia vanno allegati, il certificato di morte del de cuius e l'estratto delle partite catastali degli immobili caduti in successione.

Nel caso di successione testamentaria viene allegata alla denuncia copia autentica del testamento.

I documenti sopra citati sono esenti da bollo.

#### **Art. 25**

Anche per le eredità esenti da imposta o passive completamente è obbligatoria la presentazione della denuncia, per la liquidazione del diritto di bollo di cui all'art. 19 della relativa legge e per la riscossione della imposta di trascrizione ipotecaria e dei diritti di voltura catastale, qualora esistano immobili nell'asse ereditario.

#### **Art. 26**

La denuncia di eredità viene presentata all'Ufficio del Registro entro 180 giorni dall'apertura della successione quando il de cuius sia morto in Repubblica, ed entro 360 giorni quando sia morto fuori dalla Repubblica.

L'importo delle imposte liquidate deve essere versato all'Ufficio del Registro entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

### **Art. 27**

Coloro che, a norma di legge, sono tenuti a presentare istanza al Consiglio dei XII per ottenere la autorizzazione ad adire l'eredità debbono farlo entro 180 giorni dall'apertura della successione se avvenuta in Repubblica e 360 se avvenuta all'estero.

L'imposta di cinquina deve essere versata all'Ufficio del Registro nel termine di 60 giorni dalla data di deliberazione del Consiglio dei XII con la quale è concessa l'autorizzazione.

### **Art. 28**

La mancata presentazione delle denuncie, di cui all'art. 26, nel termine prescritto, porta come conseguenza l'applicazione di una pena pecuniaria uguale alla metà delle imposte liquidate.

Tale pena pecuniaria viene ridotta al decimo del suo ammontare, qualora le denuncie vengano presentate non oltre 60 giorni dopo la scadenza del detto termine, ma in ogni caso, non può essere minore di lire cinquemila.

La mancata presentazione delle denuncie relative ad eredità esenti da imposta o passive completamente, di cui all'art. 25, è punita con l'applicazione di una pena pecuniaria di L.5.000.

### **Art. 29**

Quando i termini stabiliti dagli art. 26, 27 e 28 vengano a scadere in giorni in cui gli uffici, per disposizione del calendario ufficiale non sono aperti al pubblico si intendono prorogati al giorno successivo non festivo.

### **Art. 30**

I soggetti di cui all'art.27 che non dimostrino l'avvenuta presentazione della istanza al Consiglio dei XII nei termini previsti sono passibili di una sovraimposta uguale al 50% dell'ammontare dell'imposta liquidata, ridotta al 5% qualora l'istanza venga presentata non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito.

#### **Art. 31**

Qualora il versamento delle imposte di successione e di cinquina venga ritardato oltre i termini di cui agli artt. 26 e 27 si rende esigibile inoltre, una sovraimposta al 20% delle imposte liquidate.

#### **Art. 32**

L'omissione di beni ereditari nella denuncia è punita con l'applicazione di una imposta doppia sul valore dei beni omessi. Si prescinde dall'applicazione di detta penale se l'omissione viene riparata entro 210 giorni dall'apertura della successione con la presentazione di una seconda denuncia.

Detto termine è prorogato di 180 giorni quando l'autore della successione è morto fuori Repubblica.

#### **Art. 33**

L'Ufficiale dello Stato Civile deve trasmettere nei primi 15 giorni di ciascun quadrimestre all'Ufficio del Registro, sopra apposito modello, un elenco delle morti avvenute nel quadrimestre precedente.

#### **Art. 34**

Gli eredi o legatari non possono agire in giudizio per tutto ciò

che sia soggetto a imposta di successione, nè ottenere dall'Ufficio del Catasto la voltura dei beni caduti nelle successioni, senza che venga fornita la prova del pagamento delle imposte stabilite dalla presente legge.

#### **Art. 35**

Gli Istituti di Credito, depositari, o detentori, per qualsiasi

#### **titolo, di denari, valori ed oggetti appartenenti alla eredità**

non possono consegnarli all'erede o legatario senza averne data prima partecipazione all'Ufficio del Registro.

I contravventori si rendono responsabili solidamente con l'erede o legatario delle imposte e delle relative pene pecuniarie dovute.

#### **Art. 36**

Lo Stato ha, per le imposte di successione e di cinquina e per le relative pene pecuniarie, un privilegio generale sui mobili del defunto, a datare dal giorno della morte.

Tutti gli immobili caduti nella successione e siti nella Repubblica sono legalmente ipotecati, a datare dal suddetto giorno, per le imposte di successione e di cinquina.

Detta ipoteca viene assunta d'Ufficio dal Conservatore all'atto della liquidazione delle imposte dovute e viene cancellata pure d'Ufficio, dopo il pagamento di dette imposte.

Le formalità relative alle iscrizioni ed alle cancellazioni delle ipoteche, iscritte a garanzia dei detti crediti erariali sono eseguite senza pagamento di imposte e diritti.

Il Conservatore è dispensato dall'accendere l'iscrizione quando l'ammontare complessivo delle imposte dovute non eccede le L.

5.000.000.

### **Art. 37**

La procedura coattiva per la riscossione delle imposte e pene pecuniarie portate dalla presente legge e la decisione delle controversie giudiziali e dei ricorsi relativi alla applicazione di questa legge sono regolati dalle norme indicate agli artt. 70, 71 e 72 della legge del Registro.

### **Art. 38**

L'azione di recupero delle imposte e pene pecuniarie stabilite da questa legge è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- 1) di 10 anni dal giorno dell'apertura della successione, per l'esazione delle imposte e penali sulle successioni non denunciate;
- 2) di 5 anni dalla presentazione della denuncia per l'azione di recupero dell'imposta e pena pecuniaria esigibili per effetto di inesatta dichiarazione od attestazione di debito;
- 3) di tre anni dal giorno della presentazione della denuncia, quando si tratta di omissioni di beni nelle denuncie;
- 4) di tre anni dalla presentazione della denuncia, per il diritto dello stato di modificare la liquidazione della imposta ritenuta erroneamente applicata e per diritto del contribuente a chiedere le restituzioni delle somme pagate in più.

### **Art. 39**

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1981.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 16 novembre 1981/1681 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI Mario Rossi - Ubaldo Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva

## TARIFFA DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE

Grado di parentela fra de cuius ed aventi causa

1) a favore di parenti in linea retta e del coniuge:

fino a L. 40.000.000 L. 1%

da 40.000.001 " " 80.000.000 L. 3%

da 80.000.001 " " 100.000.000 L. 6%

da 100.000.001 " " 200.000.000 L. 12%

da 200.000.001 " " 500.000.000 L. 18%

oltre 500.000.000 L. 20%

2) tra fratelli e sorelle:

fino a L. 10.000.000 L. 3%

da 10.000.001 " " 20.000.000 L. 5%

da 20.000.001 " " 40.000.000 L. 8%

da 40.000 001 " " 60.000.000 L. 10%

da 60.000.001 " " 80.000.000 L. 12%

da 80.000.001 " " 100.000.000 L. 15%

da 100.000.001 " " 200.000.000 L. 20%

da 200.000.001 " " 500.000.000 L. 25%

oltre 500.000.000 " " L. 30%

3) tra zii e nipoti:

fino a L. 10.000.000 L. 5%

da 10.000.001 " " 20.000.000 L. 8%

da 20.000.001 " " 40.000.000 L. 10%

da 40.000.001 " " 60.000.000 L. 12%  
da 60.000.001 " " 80.000.000 L. 15%  
da 80.000.001 " " 100.000.000 L. 20%  
da 100.000.001 " " 200.000.000 L. 25%  
da 200.000.001 " " 500.000.000 L. 30%  
oltre 500.000.000 L. 35%

4) tra zii e pronipoti:

fino a L. 10.000.000 L. 8%  
da 10.000.001 " " 20.000.000 L. 10%  
da 20.000.001 " " 40.000.000 L. 12%  
da 40.000.001 " " 60.000.000 L. 15%  
da 60.000.001 " " 80.000.000 L. 20%  
da 80.000.001 " " 100.000.000 L. 25%  
da 100.000.001 " " 200.000.000 L. 30%  
  
da 200.000.001 " " 500.000.000 L. 35%  
oltre 500.000.000 L. 40%

5) tra altri parenti o estranei:

fino a L. 10.000.000 L. 10%  
da 10.000.001 " " 20.000.000 L. 12%  
da 20.000.001 " " 40.000.000 L. 15%  
da 40.000.001 " " 60.000.000 L. 18%  
da 60.000.001 " " 80.000.000 L. 22%  
da 80.000.001 " " 100.000.000 L. 30%  
da 100.000.001 " " 200.000.000 L. 35%

da 200.000.001 " " 500.000.000 L. 45%

oltre 500.000.000 L. 50%

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE

### Art. 1

La presentazione delle denunce di eredità viene fatta risultare dalla seguente dichiarazione da apporsi sul registro di formalità e distinta con numero subalterno:

"Denuncia di eredità di N.N., morto addì.....classificata al Vol.....N.....".

### Art. 2

La denuncia di eredità consiste, giusta l'art. 24 della legge sulle imposte di successione, in una particolareggiata dichiarazione degli immobili e degli altri oggetti caduti nella successione e viene fatta sullo speciale stampato predisposto dalla Pubblica Amministrazione.

La descrizione degli immobili viene fatta distintamente per ogni parrocchia in cui sono situati i beni coll'esatta indicazione di tutti i dati coi quali i beni stessi trovansi riportati nel Catasto. Per ciascun cespite denunciato deve essere dichiarato il valore relativo.

### Art. 3

E' dovere del Conservatore di fare un attento esame delle denunce presentate, curando che siano adempite tutte le disposizioni di legge, tanto in ordine alla forma, quanto alla congruità dei valori, alla ammissibilità dei passivi, alla

dimostrazione del grado di parentela, di cittadinanza, alla data della morte, alla residenza degli eredi o legatarie quanto, infine, alla presentazione e regolarità dai documenti di corredo.

#### Art. 4

L'esattezza delle denuncie di eredità viene accertata con opportune ricerche da farsi dal Conservatore nei registri catastali ed ipotecari.

#### Art. 5

La liquidazione della imposta viene fatta sulle denuncie e quindi dev'essere riportata sull'apposito registro di riscossione per le imposte di successione, il quale è adibito anche per la prenotazione delle varie penali comminate dalla legge sulle imposte di successione.

#### Art. 6

Le denuncie di eredità devono essere conservate e riunite in fascicoli o volumi unitamente ad relativi allegati, compresa la copia dei testamenti di cui è cenno all'art. 24 della citata legge.

E' dato un numero progressivo a ciascuna denuncia ed a ciascun fascicolo o volume, il quale dev'essere corredato da un indice da tenersi costantemente al corrente.

#### Art. 7

Di mano in mano che pervengono gli elenchi delle morti, prescritti dall'art. 33 della Legge sulle imposte di successione, il Conservatore deve annotarvi il giorno della presentazione, addebitando, in caso di ritardo o di omissioni, all'Ufficiale

dello Stato Civile le pene pecuniarie incorse.

#### Art. 8

Sugli elenchi delle morti devono essere annotate tutte le denunce di eredità di mano in mano che si presentano all'Ufficio.

#### Art. 9

Per le partite degli elenchi delle morti, per le quali dalle ricerche fatte al Catasto o nei registri ipotecari, risultassero delle attività, il Conservatore, trascorso il termine di cui all'art. 26 della Legge, deve compilare una denuncia d'Ufficio e deve agire per il recupero delle imposte e sovrainposte.

Le denunce compilate d'ufficio devono essere classificate e conservate nei fascicoli o volumi di cui all'articolo 6 unitamente alle altre denunce di eredità.

#### Art. 10

Le denunce di eredità, comprese quelle compilate d'ufficio devono essere annotate per ordine alfabetico in apposito registro il quale deve avere la denominazione di "Indice Generale delle denunce di eredità".

#### Art. 11

Il presente regolamento abroga ogni precedente in materia ed entra in vigore il 1° gennaio 1982.